

Art. 21-bis – Agevolazioni per conferimento di specifici rifiuti presso centri di raccolta

Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, è prevista la consegna di “buoni” omaggio ai privati cittadini che conferiranno presso la Ricicleria comunale i seguenti materiali:

- a) carta e cartone
- b) vetro
- c) plastica (contenitori per liquidi, bottiglie, ecc.)
- d) metalli ferrosi e non ferrosi in genere (contenitori, barattoli, fusti, fustini, sfridi ecc.), limitatamente al solo alluminio.

Al momento della consegna dei rifiuti da parte del soggetto conferente, l'operatore incaricato presso il centro di raccolta procederà all'identificazione dello stesso, alla pesatura del materiale, al rilascio dello scontrino di pesa ed alla registrazione dei dati su supporto informatico, dividendo il materiale conferito, sia per quantità che per tipologia.

Il predetto operatore avrà inoltre cura di registrare i dati del conferente e accertare a quale contribuente TARSU, iscritto a ruolo per l'anno di competenza, dovrà essere attribuito il materiale conferito ai fini della prevista agevolazione.

Il materiale deve essere conferito esclusivamente da privati, già preventivamente separato per tipologia e deve rientrare in una delle predette categorie di materiale riciclabile.

E' prevista una incentivazione attraverso il rilascio di buoni omaggio pari ad € 1,00 (uno) per ogni 10 (dieci) Kg. di materiale riciclabile conferito e lo stesso buono potrà essere speso presso gli esercizi commerciali locali convenzionati con l'iniziativa.

L'iniziativa della consegna dei buoni omaggio è regolata sulla base dei criteri sotto indicati:

- è riservata esclusivamente ai privati residenti del Comune di Monteprandone;
- si applica a condizione che almeno un componente dello stato di famiglia anagrafico risulti iscritto per l'anno di competenza al ruolo TARSU;
- il multimateriale riciclabile può essere conferito presso la ricicleria da uno stesso nucleo familiare per non più di una volta a settimana e fino ad un massimo di 100 kg. per volta;
- non vengono rilasciati buoni omaggio per la consegna dei rifiuti agricoli o di quelli cosiddetti “speciali”.
- Il margine di contribuzione per fruire dei buoni spesa prevede una franchigia di 20 (venti) Kg e verrà applicato fino ad un massimo di conferimento per utenza di 500 (cinquecento) Kg. annui.

I buoni omaggio vanno spesi presso gli esercizi commerciali entro e non oltre 6 mesi dalla data di emissione.

Il commerciante che presenti nella rendicontazione dei buoni che abbiano una data di emissione superiore ai 6 mesi non verrà rimborsato degli importi dei buoni “scaduti”.

Il commerciante ricevente ha il dovere di presentare i buoni solo per il rimborso senza la possibilità di spenderli presso altri esercizi commerciali.

La natura dell'incentivo è di tipo economico e non si configura come variazione o decurtazione della TARSU.